

I.N.P.S. (Istituto nazionale della previdenza sociale)

Msg. 20-9-2007 n. 22912

Compatibilità del congedo straordinario ex art. 42, comma 5, del D.Lgs. n. 151 del 2001 fruito da un genitore con il congedo di maternità e con il congedo parentale goduto dall'altro genitore per il medesimo figlio.

Emanato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, Direzione centrale prestazioni a sostegno del reddito.

Epigrafe

Testo del messaggio

Msg. 20 settembre 2007, n. 22912 ⁽¹⁾.

Compatibilità del congedo straordinario ex art. 42, comma 5, del D.Lgs. n. 151 del 2001 fruito da un genitore con il congedo di maternità e con il congedo parentale goduto dall'altro genitore per il medesimo figlio.

(1) Emanato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, Direzione centrale prestazioni a sostegno del reddito.

A integrazione e chiarimento di quanto indicato al punto 7 della [circolare n. 64 del 15 marzo 2001](#), relativamente alla possibilità da parte di un genitore di fruire dell'astensione facoltativa durante il godimento del congedo straordinario da parte dell'altro genitore per il medesimo figlio, si precisa quanto segue.

Si ritiene che il congedo straordinario possa essere concesso ad un genitore nello stesso periodo in cui l'altro genitore fruisca del congedo di maternità o del congedo parentale per il medesimo figlio.

I benefici in oggetto, infatti, sono previsti in favore di due situazioni completamente diverse e non contemporaneamente tutelabili tramite l'utilizzazione di un solo istituto.

Tale interpretazione, del resto, non comporta alcun onere economico aggiuntivo, ma esclusivamente un'anticipazione dell'esercizio del diritto al congedo straordinario, fruibile, comunque, per un massimo complessivo, tra

tutti gli aventi diritto, di due anni per ogni soggetto in condizione di handicap grave.

Ovviamente permane l'impossibilità, da parte di entrambi i genitori, di fruire dei benefici di cui all'*art. 33 della legge n. 104 del 1992* durante il periodo di congedo straordinario, trattandosi, in tal caso, di benefici diretti al medesimo fine.

Il Direttore centrale

Golino

[D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151](#)
[L. 5 febbraio 1992, n. 104](#)

Copyright 2008 Wolters Kluwer Italia Srl. All rights reserved.